



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408

Lo Iacono Lia 091 6808 428

sicilia.amministrazione@lnd.it

sicilia.amministrazione@indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona	091 6808 463	sicilia.giudicesportivo@Ind.it giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
----------------------	--------------	--

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria	091 6808 409	gatto@Ind.it gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Cinquemani Francesco	091 6808 425	sicilia.segreteria@Ind.it sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Lo Sicco Laura	091 6808 440	crInd.sicilia01@figc.it sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura	091 6808 440	laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
-----------------------	--------------	--

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni	091 6808 433	sicilia.settoretecnico@Ind.it
-----------------------	--------------	--

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni	091 6808 410	
Sconzo Giulio	091 6808 423	sicilia.tesseramento@Ind.it sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio	091 6808 406	
Mendola Paolo	091-6808 475	sicilia.dr5@Ind.it sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe	091 6808 473	
Cutrera Giovanni	091 6808 410	sicilia.femminile@Ind.it femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti tra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 08 luglio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 01/A

APPELLO PERSONALE DEL SIG. LUIGI NORATO (dirigente MADONIE CALCIO CASTELLANA - PA) avverso inibizione sino al 30/09/2014 - gara Torneo delle Madonie Campofelice di Roccella/Madonie Calcio Castellana del 29/06/2014 - C.U. 586/11 Torneo delle Madonie pubblicato il 01/07/2014

Avverso il provvedimento a margine riportato, il sig. Luigi Norato, dirigente Madonie Calcio Castellana, ha presentato personale appello sostenendo di non avere assunto nessun atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e chiede pertanto la revoca della sanzione impugnata.

La Commissione Disciplinare Territoriale tuttavia rileva che l'appello di che trattasi è inammissibile ai sensi dell'articolo 33 comma 8 del C.G.S. in quanto non risulta versata la dovuta tassa reclamo atteso che, ai sensi del medesimo comma, l'addebito in conto è previsto solo per i ricorsi inoltrati dalle società.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti tra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 08 luglio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.327/B:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CRISAFULLI SIMONE, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. NUOVA AZZURRA;

La Società A.S.D. NUOVA AZZURRA;

La Società A.S.D. SANTANTONIO

La Procura Federale con nota 6503/850 pf13-14 AA/ac del 9/5/2014 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, per rispondere:

Il Sig. Crisafulli Simone, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. Nuova Azzurra, della violazione di cui all'art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt.

21 n. 2 e 22 n. 2 delle N.O.I.F., in quanto con la partecipazione in "lista" e in campo alla gara del 02/01/2014, con la qualifica di collaboratore/allenatore della A.S.D. Santantonio, pur essendo tesserato per altra società, ha, di fatto, assunto illegittimamente la qualifica di dirigente o collaboratore di quest'ultima A.S.D.

La Società A.S.D. Santantonio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio dirigente e/o dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1 comma 5 del C.G.S.; La Società A.S.D. Nuova Azzurra a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio calciatore all'epoca dei fatti.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con la richiesta di: "ritenere responsabili le parti per quanto ad esse rispettivamente addebitato, con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

squalifica per mesi due a carico del calciatore Crisafulli Simone; ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Nuova Azzurra; ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Santantonio.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare si evidenzia che dalla documentazione prodotta risulta provato che il sig. Crisafulli Simone, tesserato quale calciatore per l'A.S.D. Nuova Azzurra con decorrenza dal 26/10/2011, è stato inserito, quale collaboratore, nella distinta di gara della A.S.D. Santantonio in occasione della gara Promosport/Santantonio del 2/1/2014 valevole per il campionato Allievi C5 organizzato dalla Delegazione provinciale di Barcellona P.G..

Inoltre risulta provato *per tabulas*, che il predetto sig. Crisafulli Simone è stato inibito dal Giudice Sportivo presso la Delegazione provinciale di Barcellona a svolgere qualsiasi attività fino al 29/1/2014, giusto quanto pubblicato sul C.U. n. 45 del 10/01/2014 della predetta Delegazione.

Il predetto calciatore inoltre in data 15/01/2014 è stato inserito dalla A.S.D. Nuova Azzurra nella distinta relativa alla gara Nuova Azzurra/Real Rometta valevole per il campionato di 2^a categoria. alla quale ha partecipato con la maglia n. 8.

Acclarato che quanto posto in essere dal sig. Crisafulli Simone viola il disposto degli artt. 21 n. 2 e 22 n. 2 delle N.O.I.F., che fanno espresso divieto ai dirigenti o collaboratori delle società di essere tesserati quali calciatori, ne consegue che il predetto deve soggiacere alla sanzione così come determinata in dispositivo.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo al sig. Crisafulli Simone consegue inoltre la responsabilità oggettiva della società deferite, che soggiacciono alle rispettive sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

al tesserato sig. Crisafulli Simone la sanzione della squalifica per cinque gare;

alla A.S.D. NUOVA AZZURRA la sanzione dell'ammenda di € 200,00;

Alla A.S.D. SANTANTONIO la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.328/B:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. CHINNICI PAOLINO MIRKO

La Procura Federale con nota 6679/277 pf13-14 gr/mc del 14/5/2014 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Chinnici Paolino Mirko, calciatore, per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1 e 3 del C.G.S., e 40 comma 4 delle N.O.I.F., avendo contravvenuto in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che debbono sovrintendere all'agire di ciascun soggetto operante in ambito federale, al divieto di sottoscrivere nella medesima stagione sportiva richieste di tesseramento per altrettante società (A.S.D. Pro Villabate Calcio e A.C.D. Don Carlo Lauri Misilmeri) e per avere omesso di presentarsi innanzi all'Organo Inquirente benché ritualmente convocato senza aver addotto alcun motivo di legittimo impedimento a comparire.

La parte deferita, debitamente convocata all'udienza dibattimentale odierna, assistita dal sig. Monteleone Vincenzo per delega del genitore esercente la patria potestà, ha chiesto di essere ammesso al patteggiamento ex artt.23 e 24 C.G.S.

Ordinanza

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'apertura del dibattimento il Sig. Chinnici Paolino Mirko ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di mesi nove di squalifica ridotta a mesi sei ex art.23 C.G.S., ulteriormente ridotta a mesi tre ex art.24 C.G.S.;*
- *rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all'applicazione della pena come sopra determinata;*
- *Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *Visto l'art. 24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*

ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Chinnici Paolino Mirko la sanzione della squalifica per mesi tre.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita e la sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione della stessa alla parte in costanza di tesseramento, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.335/B:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SPAMPINATO CARMELO, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.S.D. Leonzio 1919

La Procura Federale con nota 6495/786 pf11-12 Gr/mg del 8/5/2014 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Spampinato Carmelo, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Leonzio 1919, per rispondere della violazione dell' art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 24 del Regolamento della L.N.D., in relazione al Comunicato Unico del 24.06.2011 e al C. U. n.1 del 04.07.2011, per avere disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento della somma di € 6.090,00 entro il termine del 15.12.2011, al fine di regolarizzare la posizione contabile della società A.S.D. Leonzio 191 per l'iscrizione al campionato di Eccellenza 2011-2012.

La parte deferita, debitamente convocata all'udienza dibattimentale odierna, non si è presentata né ha fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con la richiesta di: "ritenere responsabile la parte per quanto ad essa rispettivamente addebitato, con l'applicazione della sanzione di anni tre di inibizione.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il soggetto deferito sia da ritenere responsabile di quanto ascrittogli.

In particolare si evidenzia che dalla documentazione prodotta risulta provato che l'A.S.D. Leonzio 1919, in persona del Presidente pro tempore, avanzò, al Comitato Regionale Sicilia istanza di iscrizione al campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2011 – 2012, provvedendo, nel termine del 22 luglio 2011, a versare la somma di € 8.400,00 relativa al saldo dovuto al 30 giugno 2011 nonché all'acconto dovuto per la iscrizione al suddetto campionato.

La predetta società avrebbe dovuto inoltre versare, entro il 15 dicembre 2011, l'ulteriore somma di € 6.090,00 quale saldo per la predetta iscrizione.

Alla scadenza del suddetto termine l'A.S.D. Leonzio 1919 non provvedeva al pagamento di detto saldo per cui il Comitato Regionale Sicilia disponeva effettuarsi un prelievo coattivo che sarebbe dovuto avvenire in data 12.02.2012 in occasione della gara Leonzio/Trecastagni.

Prima dell'inizio della suddetta gara l'A.S.D. Leonzio consegnava all'Ispettore di Lega, all'uopo nominato, la copia di una operazione bancaria attestante il pagamento a favore del Comitato Regionale Sicilia di un importo di € 6.000,00 rivelatasi poi falsa e, solo nel marzo del 2012, la posizione contabile della società veniva regolarizzata mediante il versamento di un assegno bancario dell'importo di € 6.700,00.

Acclarato che quanto posto in essere dal sig. Spampinato Carmelo, Presidente dell'A.S.D. Leonzio 1919 dal 22 novembre 2011 al 10 marzo 2012 (vedi copie dei relativi verbali) viola il dettato delle norme contestate in epigrafe, ne consegue che allo stesso va applicata la relativa sanzione così come da dispositivo

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

al sig. Spampinato Carmelo la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di anni uno.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita e la sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione della stessa alla parte, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 01 luglio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 276/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società APD Riesi 2002 (912935)

Sig. Schittino Davide (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 14/02/2014 prot. 11.911 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 alla società APD Riesi 2002 (912935);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Schittino Davide;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cavaleri Davide, Paterno Gaetano, Di Dio Angelo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 277/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Andrea Stimpfl (933667)

Sig. Tringale Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 14/02/2014 prot. 11.912 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 1.200,00 alla società ASD Andrea Stimpfl (933667);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Tringale Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bonaccorsi Giovanni, Bruno Francesco, Bucisca Daniele, Cali Vincenzo, Cassone Vincenzo, D'antone Stefano, De Luca Daniele, Di Bella Luigi Orazio, Di Mauro Nunzio, Di Stefano Simone, Indelicato Gaetano, Isaia Orazio, La Ferlita Salvatore, Lizzio Concetto, Lizzio Giuseppe, Maritato Luigi, Nicastro Francesco, Pafumi Orazio, Puglisi Giuseppe Ivan, Sacco Francesco, Stabile Salvatore, Taouali Federico Anis, Testa Alfio Jose, Testa Carmelo Alessio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 278/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Atl. Leonzio (936652 – cessate tutte le attività dal 27/09/2013)

Sig. Mandolfo Sebastiano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.913 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Atl. Leonzio ha cessate tutte le attività dal 27/09/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mandolfo Sebastiano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Basile David, Basso Sebastiano, Campisi Santo, Fisicaro Antonino, Galioto Michele, Gambitta Marco, Guercio Jonathan, Luna Davide, Messina Salvatore, Ragaglia Luciano, Respisi Riccardo, Sambasile Giuseppe, Sammatrice Cristian, Scammacca Paolo, Tomasello Sebastiano, Tribulato Sebastiano, Veneziano Vincenzo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 279/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD New Inter Club Catania (936611 – cessate tutte le attività dal 27/09/2013)

Sig. Fortunato Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/02/2014 prot. 11.914 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD New Inter Club Catania ha cessate tutte le attività dal 27/09/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Fortunato Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Borzi Giuseppe, Carria Egidio, Chiapparino Antonio, Di Giovanni Orazio, Giglio Vincenzo, Grasso Salvatore, Litrico Giovanni, Mascali Francesco, Massei Marco, Muletto Claudio, Pandolfo Mario, Penna Carmelo, Ragonese Francesco, Russello Alessandro, Santoro Filippo Fabio, Scuderi Giuseppe, Speciale Gesualdo, Tricomi Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 280/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Nuova Campobello Amedeos (933352)

Sig. Falsone Amedeo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 14/02/2014 prot. 11.915 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Nuova Campobello Amedeos è già stata sanzionata per analogo motivo (C.U.154 CDT 12 del 29/10/2013) applica:

l'ammenda di € 240,00 alla società ASD Nuova Campobello Amedeos (933352);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Falsone Amedeo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alabiso Angelo, Meluzza Agostino, Rizzo Giacomo, Rinaldo Carmelo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 281/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Sicilia Nostra Calcio (936405 - cessate tutte le attività dal 01/10/2013)

Sig. Romano Massimiliano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 14/02/2014 prot. 11.916 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Sicilia Nostra Calcio ha cessate tutte le attività dal 01/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Romano Massimiliano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alcamo Omar, Arcidiacono Salvatore, Catania Francesco, Cosentino Antony Lucio, Costanzo Sergio, Daranno Valerio, Ganci Marco,

Iapichello Alfio, Menta Sebastiano, Mignemi Alarico Concetto, Modica Sebastian, Modica Vincenzo, Nicastro Andrea, Oliva Michele, Ossino Sergio, Pappalardo Francesco, Parisi Sebastiano, Risuglia Antonino, Risuglia Dario, Romano Massimiliano, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 282/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Sporting Acicastello (933413 - cessate tutte le attività dal 28/10/2013)

Sig. Fede Davide (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 14/02/2014 prot. 11.917 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Sporting Acicastello ha cessate tutte le attività dal 28/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Fede Davide;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Giannini Antonio e Wagner Mario, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 283/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD AC Eubea (935075 - cessate tutte le attività dal 27/09/2013)

Sig. Brulicchio Filippo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 14/02/2014 prot. 11.918 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD AC Eubea ha cessate tutte le attività dal 27/09/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Brulicchio Filippo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bradagan Sergiu Constant, Benenati Thomas, Catanzaro Ernesto, Di Conto Raffaele, Malizia Francesco, Marcinno Salvatore, Marino Angelo, Mihai Ionel, Modica Salvatore, Pinnisi Angelo, Zappulla Daniele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 284/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Vimica (931540 - cessate tutte le attività dal 29/10/2013)

Sig. Bruno Federico (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 14/02/2014 prot. 11.919 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Vimica ha cessate tutte le attività dal 29/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bruno Federico;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Magnanoslio Massimo, Racca Giuseppe, Condorelli Matteo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 285/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ACR D Città di Naso (935224)

Sig. Bontempo Massimiliano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.960 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ACR D Città di Naso è già stata sanzionata per analoga inadempienza (C.U. 88 CDT 07 del 24/09/2013), applica:

l'ammenda di € 240,00 alla società ACR D Città di Naso (935224);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bontempo Massimiliano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alibrandi Innocenzo, Minciullo Giuseppe, Arcodia Francesco, Pisano Salvuccio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 286/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ACS D Libertas A. Capra (919807 – dal 23/07/2013 ASD Città di S.Caterina V.)

Sig. Cucchiara Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.961 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ACSD Libertas A. Capra è già stata sanzionata per analoga inadempienza (C.U. 07 CDT 02 del 16/07/2013), applica: l'ammenda di € 1.080,00 alla società ACSD Libertas A. Capra (919807 – dal 23/07/2013 ASD Città di S.Caterina V.);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cucchiara Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bagoly Costin Gabriel, Bartolotta Giovanni, Castellana Leonardo, Chirico Federico, Di Maggio Salvatore, Di Martino Salvatore, Di Niso Fabio, Librizzi Angelo, Mammolito Luciano Graziano, Noto Danilo, Pilato Arcangelo, Pisa Riccardo, Polizzi Francesco, Salamone Angelo, Saporito Leandro, Tuca Aliniout, Vasile Cristinelrelu, Viscuso Walter, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 287/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Circolo Europa 2000 (740221 - cessate tutte le attività dal 29/10/2013)

Sig. Guidara Michele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.962 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Circolo Europa 2000 ha cessate tutte le attività dal 29/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Guidara Michele;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bonfiglio Maurizio, Gregorio Nicola, Mancone

Thomas, Mirenda Agostino, Pintaudi Fabio, Sidoti Francesco, Siragusano Michele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 288/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Libertas Bompensiere (936518)

Sig. Milazzo Calogero (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.963 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 750,00 alla società ASD Libertas Bompensiere (936518);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Milazzo Calogero;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alba Antonio, Alba Giuseppe, Anelli Paolino Maria, Caruano Domenico, Corbo Francesco, Cosentino Giovanni, Di Liberto Antonio, Gomez Mauro Marco, Guarino Luigi, Licata Carmelo, Piazza Rosario Riccardo, Sanfilippo Diego, Scamacca Salvatore, Schifanella Salvatore, Tona Antonino, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 289/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Lucca Sicula (933157 - cessate tutte le attività dal 08/10/2013)

Sig. Zarbo Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.964 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Lucca Sicula ha cessate tutte le attività dal 08/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Zarbo Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori D'Anna Giuseppe, Nicolosi Paolo Mario, Patti Salvatore, Marino Tonino, Turturici Salvatore, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 08 luglio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 294/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Nissoria (740286 – cessate tutte le attività dal 07/11/2013)

Sig. Lepiscopo Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.965 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma i soli calciatori Mulé Salvatore e Savoca Salvatore hanno inviato memorie difensive allegando certificati medici attestanti la propria idoneità sportiva per la S.S. 2012-2013.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Mulé Salvatore e Savoca Salvatore e, considerato che la ASD Nissoria ha cessate tutte le attività dal 07/11/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lepiscopo Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Buscemi Francesco, Carrivale Cristian, Di Pasqua Salvatore, Dottore Damiano, Dottore Danilo, Gervasi Erik, Grassia Filippo Federico, La Legname Antonino, La Venia Antonello, Lepiscopo Gabriele, Minni Carmelo, Minnicino Alessandro, Rondinelli Orazio, Sanfilippo Ignazio, Sardi Lhoussine, Sauro Francesco, Scaminaci Russo Federico, Vitaliti Salvatore, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 295/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Vis Solunto (936736)

Sig. Tarantino Giuseppe Maria (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.966 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 450,00 alla società ASD Vis Solunto (936736);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Tarantino Giuseppe Maria;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Balistreri Angelo, Lo Coco Antonino, Picciurro Diego, Scavo Giuseppe, Battaglia Francesco, Cricetti Carini Rosario, Di Salvo Pietro, Randazzo Vincenzo Antonio, Tarantino Francesco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 296/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Tonnarella Beach (933891)

Sig. Di Natale Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.967 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Pol. D. Tonnarella Beach è già stata sanzionata per analogo motivo (C.U.20 CDT 24 del 30/07/2013), applica:

l'ammenda di € 960,00 alla società Pol. D. Tonnarella Beach (933891);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Natale Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abbate Davide, Antonuccio Giuseppe, Biondo Santi, Calabrò Antonino, Gumina Gianluca, Iannello Ivan Benedetto, La Macchia Giuseppe, La Macchia Simone, Marchese Gabriele, Mendolia Angelo, Mendolia Domenico, Milone Francesco, Moschini Francesco, Parisi Carmelo, Sant'angelo Nunzio, Trifirò Salvatore, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 300/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Vigor Montelepre (79621)

Sig. Cucchiara Natale (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.968 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 250,00 alla società Pol. Vigor Montelepre (79621);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cucchiara Natale;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Di Maggio Roberto, Licari Andrea, Russo Antonino, Terranova Alessandro, Terranova Lino, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 301/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società USD River Platani (936903 – cessate tutte le attività dal 23/10/2013)

Sig.ra Cardella Margherita (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.969 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la USD River Platani ha cessate tutte le attività dal 23/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Cardella Margherita;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amella Biagio, Bonanno Gianluca, Ciotta Davide, Circo Benedetto, Savarino Dario, Savarino Gerlando, Tirrito Franco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 318/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società AC Catenanuova (73465 – cessate tutte le attività dal 07/11/2013)

Sig. Cardaci Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1157 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la AC Catenanuova ha cessate tutte le attività dal 07/11/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cardaci Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbagallo Giuseppe, Cent'Amore Andrea, Fichera Federico, La Bruna Eugenio, Leanza Salvatore, Manera Salvatore, Manera Vincenzo, Pappalardo Alfio, Salerno Walter, Venia Carmelo, Zampino Filippo Salvatore, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 319/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società SCD Soccerclub D. Messinaudace (921718)

Sig. Famulari Gaetano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1158 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, applica:

l'ammenda di € 150,00 a carico della SCD Soccerclub D. Messinaudace (921718);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Famulari Gaetano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amendola Antonio, Cambria Mario, Carbonaro Alessandro, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 320/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASCD Sportivo Culturale Itala (75671)

Sig. Tringali Orazio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1159 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASCD Sportivo Culturale Itala è già stata sanzionata per analogo motivo (C.U.499 CDT 36 del 07/05/2013) applica:

l'ammenda di € 960,00 alla società ASCD Sportivo Culturale Itala (75671);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Tringali Orazio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barra Giuseppe, Benone Pieralfio, Crisafulli Ivan, De Luca Giuseppe, Di Leo Giuseppe, Giardina Antonino, Giorgio Alessandro, Iannino Gianluca, Limina Giuseppe, Micali Domenico, Minutoli Roberto, Restuccia

Giovanni, Ruggeri Salvatore, Trinchera Giorgio, Vitale Dario, Zica Stefan, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 321/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Atletico Mandanaci (936604 - cessate tutte le attività dal 24/10/2013)

Sig. Favata Rosario (Presidente all'epoca dei fatti)

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1160 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Atletico Mandanaci ha cessate tutte le attività dal 24/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Favata Rosario;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Allegra Garufi Roberto, Brigandi Vincenzo, Briguglio Santi, Cannizzaro Carmelo, Ciatto Giuseppe, Garufi Salvatore, Interdonato Giovanni, Interdonato Lorenzo, Micalizzi Carmelo, Palmieri Alessandro Orazio, Pino Sebastiano, Pirri Carmelo, Rione Steve, Savoca Francesco, Scoglio Giuseppe, Sterrantino Giovanni, Urso Emanuele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 322/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Fiumedinisi (934571)

Sig. Caminiti Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1161 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Fiumedinisi è già stata sanzionata per analogo motivo (C.U.20 CDT 04 del 30/07/2013) applica:

l'ammenda di € 1.200,00 alla società ASD Fiumedinisi (934571);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Caminiti Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bertino Roberto, Briguglio Gabriele, Buongiorno Vito Giuseppe, Caminiti Gabriele, Campagna Domenico, Carolo Massimo, De Luca Giovanni, De Luca Pietro, Lombardo Giuseppe, Piccolo Giuseppe, Puglisi Francesco, Puglisi Salvatore, Puliatti Matteo, Ripano Carmelo, Santisi Agatino, Santoro Riccardo, Santoro Vincenzo, Szymanski Pietrpawel, Totaro Marco, Trimarchi Roberto, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 323/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Futura 2008 (931467 - cessate tutte le attività dal 24/10/2013)

Sig. Aloisi Emanuele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1162 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Futura 2008 ha cessate tutte le attività dal 24/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Aloisi Emanuele;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alfano Alessio, Arcuraci Antonino, Bertuccelli Salvatore, Capillo Daniele, Carbonaro Mauro, Coppola Nicola, Margareci Giuseppe, Morina Pietro, Patanè Marco, Sanfilippo Roberto, Santapaola Natale, Scivolone Marco, Scutella Angelo, Sgroin Gaetano, Suvio Rinaldo, Vadalà Alessandro, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 329/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Lanza (933427 - cessate tutte le attività dal 24/10/2013)

Sig. Aloisi Emanuele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1164 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato utili e pertinenti memorie difensive. Sono infatti stati trasmessi n.7 certificati medici tutti emessi in data 18/01/2013 e quindi non esimenti dagli addebiti ascritti riferentisi al campionato 2012-2013.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Lanza ha cessate tutte le attività dal 24/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Pirrone Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Brunetto Giovanni, Ferrau Salvatore, Geremia Fortunato, Oliveri Carmelo, Pagano Vincenzo, Paparo Francesco, Pasqua Francesco, Russotti Salvatore, Schillaci Domenico, Turria Gabriele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 330/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Liminese (933393 - cessate tutte le attività dal 24/10/2013)

Sig. Alibrandi Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1165 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Liminese ha cessate tutte le attività dal 24/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Alibrandi Vincenzo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ambruno Filippo, Cannavo Antonio, Chillemi Antonino, Galeano Carmelo, Intelisano Filippo, Lo Giudice Salvatore, Militello Francesco, Moschello Carmelo, Occhino Alan, Occhino Davide, Principato Francesco, Saglimbeni Sebastiano, Smiroldo Filippo, Sterrantino Filippo, Tama Riccardo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 331/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Nikeclub (934944 - cessate tutte le attività dal 24/10/2013)

Sig. Sturiale Agatino Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1166 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Nikeclub ha cessate tutte le attività dal 24/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sturiale Agatino Francesco;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Gaggesi Carmelo e Catalfamo Marco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 332/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Rocca (934989 - cessate tutte le attività dal 24/10/2013)

Sig. Antonuccio Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1167 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Rocca ha cessate tutte le attività dal 24/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Antonuccio Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abate Giuseppe, Bisazza Nicola, Boscia Francesco, Cannistra Damiano, Carlino Alessandro, Gringeri Giuseppe, Leone Antonino, Manganaro Andrea, Pino Giovanni, Pino Salvatore, Sindoni Angelo, Terrizzi Antonino, Toscano Marco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 333/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASDC Santa Eustochia (936788 - cessate tutte le attività dal 10/12/2013)

Sig. Balsamo Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1168 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASDC Santa Eustochia ha cessate tutte le attività dal 10/12/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Balsamo Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Artese Simone, Cafarella Samuele, Idotta Salvatore, Marabello Vincenzo, Nunnari Francesco, Piccolo Marco, Venuti Andrea, Aloisi Beniamino, De Leo Samuele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 334/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Gioventù Santa Teresa (934570 - cessate tutte le attività dal 24/10/2013)

Sig.ra Rigano Cinzia Paola (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1163 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando i certificati medici attestanti l'idoneità sportiva dei calciatori Sturiale Letterio, Trimarchi Domenico, Sepe Ernesto, Saglimbeni Stefano, Finocchio Angelo, Arpa Carmelo Tindaro, D'amico Riccardo, Mantarro Francesco, Carpo Giuseppe, Lombardo Carmelo, Camelia Danilo, nulla opponendo per gli altri calciatori deferiti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale proscioglie dagli addebiti ascritti i calciatori Sturiale Letterio, Trimarchi Domenico, Sepe Ernesto, Saglimbeni Stefano, Finocchio Angelo, Arpa Carmelo Tindaro, D'amico Riccardo, Mantarro Francesco, Carpo Giuseppe, Lombardo Carmelo, Camelia Danilo e, considerato che la ASD Gioventù Santa Teresa ha cessate tutte le attività dal 24/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Rigano Cinzia Paola;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Burgio Antonio, Catania Giovanni, Ferraro Luigi, Giliberti Salvatore, Moschella Francesco, Rina Danilo, Spinella Andrea, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 08/07/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**